

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3117

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONITO, ANNUNZIATA, BUEMI, CARBONI, CENTO, FANFANI,
FILIPPESCHI, FINOCCHIARO, GRILLINI, KESSLER, LUCIDI,
MANCINI, MANTINI, PAPINI, PISTONE, RUTA, SGOBIO**

Modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale,
in materia di effetti della richiesta di remissione del processo

Presentata il 28 agosto 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — La maggioranza di Governo, proseguendo in un'azione che è iniziata con l'avvio della legislatura, propone riforme che stravolgono totalmente il sistema della giustizia penale. Le riforme proposte dalla Casa delle libertà hanno, infatti, l'effetto di trasformare l'amministrazione della giustizia in garanzia di impunità per chiunque eserciti un potere rilevante sul terreno economico, finanziario, politico, criminale.

Uno dei tentativi più pericolosi è costituito dal cosiddetto « progetto Cirami » approvato dal Senato della Repubblica il 1° agosto 2002, il quale reintroduce un istituto tipico del codice Rocco, il « legittimo sospetto », cancellando il positivo

sforzo di tipizzazione di questo ambiguo concetto che fu effettuato dalla Commissione ministeriale e dalla Commissione parlamentare per la riforma del codice di procedura penale.

Inoltre il progetto di legge prevede che l'istanza di remissione impedisca di per sé la pronuncia della sentenza e permette la presentazione successiva di istanze di remissione, *ad libitum*, che avrebbero l'unico scopo di impedire la celebrazione del processo, sempre che l'imputato abbia mezzi finanziari idonei a sostenere questo tipo di strategia di difesa.

Il dibattito sul progetto Cirami ha messo ampiamente in luce, attraverso articoli di illustri processualisti, le distor-

sioni del processo che conseguirebbero a questo intervento legislativo.

Ma la distorsione inquina profondamente anche la professione del difensore, giacché misure di questo tipo tendono a far prevalere la difesa « dal » processo rispetto alla difesa « nel » processo. La difesa tecnica e professionale è costretta a trasformarsi in difesa antagonista e politica, diretta non già ad accertare la non responsabilità dell'imputato, ma a paralizzare l'accertamento processuale in radice.

È evidente che a fronte di questo tipo di possibilità, l'imputato potente si avvarrà di quel tipo di difensore che gli assicura non la difesa dalle accuse, ma la paralisi del processo.

Tenderà ad essere privilegiato in tale modo quel ruolo ambiguo dell'avvocato-politico, l'avvocato che gioca sul terreno politico i propri interessi professionali e sul terreno giudiziario le proprie relazioni politiche. È questo un fenomeno grave ma ancora marginale e del tutto nuovo rispetto alla tradizione italiana di avvocati parlamentari che hanno sempre tenuto ben distinto il ruolo professionale da quello parlamentare esercitando con dignità ed autorevolezza tanto l'uno quanto l'altro. E tuttavia si tratta di un fenomeno che rischia di espandersi se non viene denunciato e contrastato adeguatamente. Verrebbe infatti lesa in modo gravissimo l'indipendenza della professione di avvocato che costituisce una delle prerogative più irrinunciabili dello Stato di diritto.

Al fine di contrastare queste degenerazioni della stessa idea di giustizia e di rafforzare la portata dei principi costituzionali in materia di giudice naturale e di eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, i deputati dell'Ulivo hanno deciso di presentare quindici proposte di legge in materia di rimessione che hanno lo scopo di affrontare le questioni politiche, prima che ordinamentali, poste dal progetto Ci-

rami. Di fronte agli attacchi davvero irragionevoli a questi fondamentali principi occorre rendere ancora più forti nel codice le regole che quei principi estrinsecano e difendono: questo è lo scopo delle proposte.

Ciò premesso, con la presente proposta di legge si propone una modifica all'articolo 47 del codice di procedura penale nel senso che si passa, rapidamente, ad illustrare. Il comma 2 dell'articolo 47 in questione prescrive che la Corte di cassazione, allorché viene investita della richiesta di rimessione del processo, può disporre con ordinanza la sua sospensione. La norma non individua alcun criterio al quale ancorare il potere di sospensione, che appare, pertanto, rimesso alla totale discrezionalità della Corte. Ad avviso dei proponenti siffatta illimitata discrezionalità, pur non contrastando con il principio costituzionale della ragionevole durata del processo, appare con esso non del tutto congrua, dal momento che la sospensione del processo davanti al giudice naturale precostituito per legge può trovare giustificazione apprezzabile soltanto in presenza di circostanza di fatto ovvero processuali di chiara ed evidente importanza.

Con la proposta di legge pertanto si inserisce nel testo della norma una condizione precisa per la legittimità della sospensione processuale, condizione che si individua nel grave pregiudizio che alla parte istante può derivare dalla prosecuzione del processo in pendenza del giudizio sulla rimessione. In tal guisa, ristretto il potere sospensivo, appare poi congruo con il sistema consentire comunque il compimento non già degli atti urgenti, come attualmente prescritto, bensì soltanto degli atti che oltre ad essere urgenti, siano altresì assolutamente non rinviabili.

Resa cioè più difficile la sospensione, quando essa viene disposta è razionale che abbia effetti più stringenti.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il comma 2 dell'articolo 47 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« 2. La Corte di cassazione dispone con ordinanza la sospensione del processo quando dalla sua prosecuzione può derivare un grave pregiudizio alla parte che ha proposto la richiesta di rimessione. La sospensione non impedisce il compimento degli atti assolutamente non rinviabili ».

€ 0,26



14PDL0031530